



Rinvio pregiudiziale e art. 47 CDFUE: al cuore del “*triangolo magico*”^{*}.

VALERIA PICCONE^{**}

Sommario. 1. Considerazioni introduttive. 2. Nomofilachia europea: la lente “soggettivamente complessa”. 3. Da *Thelen Technopark* a *KL*. 4. L’art. 47 CDFUE al centro del sistema.

1. Considerazioni introduttive.

Nella disamina di ciò che è oggi il rinvio pregiudiziale, è agevole muovere da un dato di partenza: la semplice constatazione che uno studio su tale indispensabile strumento di integrazione resta attuale e di utilità indiscutibile anche alla luce della più recente giurisprudenza della CGUE, che utilizza in modo sempre più incisivo quello che essa stessa ha, da tempo, definito l’architrave del Sistema giurisdizionale dell’Unione e che già il quarto Presidente della Corte, Robert Lecourt, poneva al centro di quel *triangle magique*, costituito, appunto, da primazia, effetto diretto e rinvio pregiudiziale, quale nocciolo duro di un sistema strutturale finalizzato all’integrazione.

Ed è l’integrazione il *fulcrum e fundamentum* della giurisprudenza della Corte di giustizia, Corte che, senza dubbio, si trova sulla linea del fronte in tema di *rule of law*, come dimostrano la saga polacca e i più recenti arresti su Romania ed Ungheria fino a *Energotehnica* del 26 settembre scorso¹.

Come noto, in tale pronuncia, la Corte si è misurata con l’obbligo dei giudici nazionali di disapplicare una decisione della Corte costituzionale che contrasti con il diritto dell’Unione. La decisione è emblematica dell’approccio progressivamente più penetrante della Corte nel rafforzare il proprio ruolo nomofilattico e, con esso, la forza cogente ed espansiva del diritto dell’Unione, mediante la strada del riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, per il tramite del rinvio pregiudiziale.

Tale percorso sta facendo della tutela giurisdizionale effettiva, cristallizzata oggi nell’art. 47 CDFUE, il vero *core business* della giurisprudenza della Corte, proprio attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale; come si vedrà in prosieguo, l’art. 47, in rapida successione rispetto all’art. 21, sta diventando un vero e proprio grimaldello nelle mani della Corte.

* Relazione tenuta a Napoli, presso l’Università Federico II, il 15 novembre 2024, in occasione della Giornata in memoria del Prof. Giuseppe Tesaro.

** Consigliere di Cassazione

¹ Corte giust. 26 settembre 2024, causa C- 792/22.

Sembra a chi scrive che tale assunto rappresenti, oggi un dato nodale anche se posto a confronto con il pensiero del Prof. Tesaurò. È ascrivibile sicuramente a lui un passaggio cruciale nell'enforcement della tutela giurisdizionale effettiva, che trova la sua epitome nel noto caso *Factortame*² di cui fu Avvocato Generale, in un momento in cui l'art. 47 era di là da venire. Era così centrale quella tutela giurisdizionale effettiva che è oggi al cuore della giurisprudenza dell'Unione, che costituiva sua affermazione costante l'impossibilità di definirsi tale per un sistema che non assicuri tutela a tutte le istanze.

Proprio partendo da un esame dei rinvii pregiudiziali è capitato a chi scrive, in recenti occasioni di studio e di confronto, di esser invitata ad approfondire il tema sensibile ed ampiamente dibattuto, del bilanciamento fra libertà economiche e diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di giustizia: facile in questo ambito, muovere da quella che è ormai quasi una vulgata e, cioè, la sostanziale immobilità della Corte rispetto a pronunzie come *Viking* e *Laval*³.

In realtà, proprio l'esame di quegli arresti della Corte di giustizia fa comprendere come non sia certo la dicotomia libertà economiche - diritti sociali a rappresentare l'*ubi consistam* della giurisprudenza della Corte in tale ambito, quanto, piuttosto, quell'ottica integrazionista che pone la tutela giurisdizionale effettiva al centro del sistema.

Tale evoluzione Corte ruota, senza dubbio, intorno "*sentenza soggettivamente complessa*" di un Calamandrei ignaro delle implicazioni che quella definizione avrebbe avuto in futuro: la pronunzia cui contribuiscono diversi giudici in termini, appunto, cooperativi e non gerarchici.

Allo stato, questa conversazione dovrà fare i conti anche con la neoriforma della Corte di giustizia, che attribuisce competenze pregiudiziali al Tribunale.

2. Nomofilachia europea: la lente "soggettivamente complessa".

Il dibattito accademico sul contributo della Corte di Giustizia allo sviluppo del diritto del lavoro dell'UE non è certo nuovo. È almeno dal caso *Defrenne*⁴ sulla parità di retribuzione fra uomini e donne, del 1976, che l'attività di definizione delle politiche della Corte è stata discussa da una prospettiva disciplinare del diritto del lavoro.

Nondimeno, quella contrapposizione netta tra economia e diritti sociali si colloca in un angolo prospettico ridotto e non esaustivo quanto meno se ricostruita nei termini in cui gli studiosi di diritto del lavoro l'hanno ricostruita sinora e, soprattutto, intesa sotto quella accezione, integra una visione senza dubbio parziale e poco accurata della nomofilachia europea che fa capo ai giudici di Lussemburgo.

Ma, come si vedrà fra poco, le brevi osservazioni che si tenta di svolgere non saranno tanto osservazioni di merito, quanto, piuttosto, osservazioni di metodo: è il metodo nella indagine circa l'impatto della giurisprudenza della Corte sugli ordinamenti nazionali attraverso il rinvio pregiudiziale che deve essere, almeno in parte, modificato.

L'ipotesi specifica esplorata in questa piccola indagine è che quando la giurisprudenza della Corte viene affrontata da un unico e specializzato punto di vista, come tendono a fare i giuristi del lavoro, rischiano di sfuggire elementi rilevanti dell'analisi. Esiste infatti il pericolo di trascurare che l'attività interpretativa della Corte sia inserita in una molteplicità di processi dialettici, attraverso i quali la Corte interagisce con i legislatori nazionali, con le istituzioni politiche dell'UE e, soprattutto, con le corti nazionali. Come

² Corte giust. 19 giugno 1990, causa C- 213/89.

³ Corte giust. 11 dicembre 2007, causa C-438/05; Corte giust. 18 dicembre 2007, causa C- 341/05.

⁴ Corte giust. 8 aprile 1976, causa 43/75.

Weatherill ha giustamente sostenuto, “ogni tentativo di presentare resoconti unidimensionali dell'attività [della Corte] è destinato al fallimento”⁵.

Non è sufficiente, pertanto, approcciare la giurisprudenza della Corte attraverso le sole lenti epistemologiche tipiche della prospettiva disciplinare di volta in volta esaminata. Se Weatherill - ma, non solo lui - critica un atteggiamento monodimensionale è perchè si impone la necessità di un secondo livello analitico, consistente nell'esaminare la Corte di Giustizia non semplicemente, di volta in volta, come giudice del diritto del lavoro o della concorrenza e così via ma, prima di tutto, come autorità giudiziaria che opera in un quadro multilivello e complesso.

La Corte dunque non va più osservata in relazione agli esiti politici delle sue sentenze. Deve essere adottata una prospettiva più ampia, che consideri le diverse dinamiche di creazione del diritto giudiziario che potrebbero sostenere la giurisprudenza della Corte.

Al riguardo, per esempio, Vanhercke ed altri⁶ hanno illustrato che la stessa dimensione sociale delle politiche dell'UE dipende in gran parte dai processi in cui queste politiche sono definite e dagli attori coinvolti. Se gli sviluppi normativi dell'UE sono determinati anche da logiche non legate alla politica, è ragionevole supporre che ciò avvenga ancora più frequentemente nel contesto dell'attività interpretativa della Corte che, a differenza di altre istituzioni, è priva di un mandato politico e la cui attività non è orientata al raggiungimento degli obiettivi socioeconomici fissati dai Trattati.

E' qui che subentra la lente soggettivamente complessa ed integratrice ben evidenziata da pronunzie come *Thelen Technopark*⁷ (la vicenda ormai nota in tema di tariffe concernenti gli architetti che ha evidenziato un nuovo approccio della Corte con riguardo all'effetto diretto) e *KL*⁸ la sentenza del 24 febbraio 2024 relativa ai contratti a termine.

Questo metodo di ricerca non è nuovo: autorevoli studiosi hanno già condotto analisi della giurisprudenza della Corte per esempio proprio sulle norme del lavoro considerando anche il contesto di creazione del diritto giudiziario. Tra gli esempi più importanti e completi, c'è il volume collettivo “Labour law in the Courts” a cura di Silvana Sciarra⁹, in cui gli autori hanno esaminato l'evoluzione della giurisprudenza dell'UE in relazione a una serie di direttive dell'UE in materia di diritto del lavoro dal punto di vista del dialogo transgiudiziario tra la Corte di Giustizia e le magistrature nazionali. Allo stesso modo, Siofra O'Leary, nel libro “Employment law at the European Court of Justice: judicial structures, policies and process” ha mostrato che il contesto e i processi decisionali in cui la Corte giudica hanno un impatto considerevole sul suo ragionamento¹⁰.

Al centro di queste dissertazioni ci sono aspetti nodali come l'interazione tra le corti o il rapporto tra le istituzioni.

⁵ S. WEATHERILL, *The Common Market: Mission Accomplished?*, in V. HEISKANEN and K. KULOVESI (eds.), *Function and future of European Law*, Helsinki University Press, Helsinki, 1999, pp. 33-57. Si veda, altresì, S. WEATHERILL, *Viking and Laval: The Internal Market Perspective* in M. FREEDLAND and J. PRASSL (eds.), *Viking, Laval and Beyond*, Hart Publishing, London, 2014, pp. 23-40

⁶ B. VANHERCKE, B. VERDUN, *From the European Semester to the Recovery and Resilience Facility - Some Social Actors Are (not) Resurfacing*, Working paper, 13, ETUI, Brussels, 2021.

⁷ Corte giust. del 18 gennaio 2022, C-261/20.

⁸ Corte giust. 20 febbraio 2024, causa C-715/20.

⁹ S. SCIARRA (ed.), *Labour Law in the Courts: National Judges and the European Court of Justice*, Hart Publishing, Oxford, 2001.

¹⁰ S. O'LEARY, *Employment law at the European Court of Justice: judicial structures, policies, and processes*, Hart Publishing, Oxford, 2002 (p. 26).

L'importanza di collocare e interpretare la giurisprudenza della Corte di Giustizia in un contesto più ampio e di non osservarne gli esiti da un singolo angolo prospettico, emerge anche dai contributi di altri importanti studiosi, come Prassl, Davies, Bogg e Costello.

Nel loro lavoro collettivo “Research Handbook on EU labour law”¹¹, essi hanno illustrato come la Corte non sia affatto immune alle sensibilità nazionali nell'approcciare il diritto del lavoro. Alla fine, con un atteggiamento assai vicino a quello che si tenta di promuovere, tali autori hanno identificato una predominante inclinazione integratrice nel ragionamento della Corte, coincidente con l'adozione di una lettura espansiva delle competenze dell'Unione (questo il punto nodale che val la pena sin d'ora porre in risalto) soprattutto quando inerente alle libertà economiche fondamentali.

L'attività della Corte deve essere allora riguardata sotto una diversa lente, che, ad avviso di chi scrive, non può che essere quella - strutturalmente integrazionista - della effettività ed uniformità del diritto dell'Unione, quale *ubi consistam* del ruolo della Corte che, sin dalla sua creazione, nel 1952, ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Tale diversa lente, non è affatto nuova, ma già al cuore di *Van Gend en Loos* e *Costa Enel*¹², e, tuttavia, non è forse stata valorizzata al giusto proprio nel rapporto fra diritto dell'Unione e diritto del lavoro.

La Corte di giustizia ha indubbiamente dimostrato sin dall'inizio di essere in grado di svolgere un ruolo nodale nelle fasi più cruciali dell'integrazione europea.

Esempi di manuale sono proprio le sentenze *Van Gend en Loos* e *Costa contro Enel*¹³, in cui la Corte ha instillato l'idea che la Comunità europea fosse qualcosa di più di un sistema basato sul diritto internazionale. Oppure, un altro esempio è l'interpretazione espansiva di alcuni articoli dei Trattati e, in seguito, della Carta che ha reso la giurisprudenza dell'UE un punto di riferimento sia per l'ampliamento del mercato interno europeo che per le politiche di uguaglianza di genere.

Chiaramente, questa tendenza interpretativa della Corte si è manifestata anche nel campo del diritto del lavoro. La Corte non ha infatti esitato a influenzare i modelli regolatori del diritto del lavoro a livello nazionale e, in alcuni casi, ha fatto pressione per la sua trasformazione.

Sono già state più volte richiamate le sentenze *Viking* e *Laval*¹⁴, sulle quali è stato scritto molto sull'approccio discutibilmente parziale della Corte verso il bilanciamento degli interessi in gioco. Esempi più recenti sono le sentenze *Alemo-Herron* del 2013¹⁵ e *Aget Iraklis* del 2016¹⁶.

Lì, la Corte ha stabilito che le norme e le pratiche lavorative (protettive) dovevano essere eliminate in quanto restringevano eccessivamente la libertà degli imprenditori di condurre un'attività commerciale; nel primo caso, con riguardo alle c.d. clausole dinamiche nei trasferimenti d'azienda (che si è ritenuto non dovessero vincolare l'acquirente) nel secondo, con riferimento al potere – piuttosto ampio e poco definito dal legislatore greco – riconosciuto al Ministro del lavoro di bloccare i licenziamenti collettivi, là dove la Corte ha ritenuto quella vaghezza atta a frustrare l'effetto utile della direttiva. Ponendo l'accento

¹¹ J. PRASSL, *The interaction of EU law and national law: Between myth and reality*, in A. BOGG, C. COSTELLO and A.C.L. DAVIES (eds.), *Research handbook on EU labour law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, pp. 42-63.

¹² Corte giust. 5 febbraio 1963, causa 26/62; Corte giust. 15 luglio 1964, causa 6/64.

¹³ Corte giust. 5 febbraio 1963, causa 26/62; Corte giust. 15 luglio 1964, causa 6/64 cit.

¹⁴ Corte giust. 11 dicembre 2007, causa C-438/05; Corte giust. 18 dicembre 2007, causa C- 341/05.

¹⁵ Corte giust. 18 luglio 2013, causa C- 426/11.

¹⁶ Corte giust. 21 dicembre 2016, causa C- 201/15.

sugli interessi economici del datore di lavoro, queste sentenze hanno avuto l'effetto di marginalizzare la razionalità emancipatrice del diritto del lavoro.

È proprio a causa di questo effetto dirompente che molti osservatori e scrittori accademici hanno (di nuovo) rivolto un occhio molto critico alla Corte. La predominanza della libertà economica sui diritti dei lavoratori è stata ampiamente percepita come espressione della tendenza della Corte a intervenire intenzionalmente nel bilanciamento degli interessi che sottendono i sistemi di diritto del lavoro.

La ritenuta compressione dei diritti dei lavoratori ha condotto a molte critiche. Ancora Weatherill ha dichiarato pittorescamente che "a volte una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è così assolutamente strana da meritare di essere rinchiusa in un contenitore sicuro, immersa nelle acque ghiacciate di un lago profondo e dimenticata".

È quasi superfluo notare che alla base della critica ad *Alemo-Herron*¹⁷ vi è soprattutto il fatto che la Corte abbia scelto di adottare una lettura della direttiva che ha enfatizzato la libertà economica dell'acquirente.

La tentazione di vedere in queste sentenze un approccio orientato alle politiche da parte della Corte è certamente comprensibile, ma l'assunzione che siano espressione delle preferenze socio-economiche e ideologiche della Corte rischia di distogliere l'attenzione dall'esplorazione di altre possibili logiche che guidano il ragionamento della Corte. Essa rischia, inoltre, di attribuire una caratterizzazione troppo semplicistica della Corte.

Val la pena, al riguardo, evidenziare come sia altamente improbabile che nello svolgimento della propria attività interpretativa la Corte sia guidata esclusivamente da un approccio finalistico in relazione a un modello normativo specifico dei diritti del lavoro. Basta sottolineare che *Viking* e *Laval* hanno innescato un ricco dibattito accademico anche in discipline diverse dal diritto del lavoro. Conway, ad esempio, ha interpretato tali sentenze come espressione della tendenza al "creep"¹⁸ lo scivolamento della competenza della Corte, che ha portato ad ampliare la portata del diritto dell'UE a detrimento dei sistemi giuridici nazionali. Altri hanno sostenuto che *Viking* e *Laval* non solo fossero in contrasto con le aspettative dei giuristi del lavoro, ma anche con le aspettative dei giuristi del mercato interno.

È inoltre interessante notare che Miguel Poiares Maduro, che è stato avvocato generale nel caso *Viking*, era anche un accademico che, non solo prima della sua nomina alla Corte di Giustizia, ha elaborato un quadro teorico integrazionista insistendo molto sulla centralità della convivenza armoniosa degli ordinamenti costituzionali europeo e nazionale.

Possiamo arrivare a dire che il ragionamento della Corte nella sentenza *Viking* possa essere stato influenzato anche da considerazioni che non sono necessariamente legate alla tensione "diritti del lavoro contro libertà economica"? Senza dubbio sì.

Leggendo *KL*¹⁹, la sentenza cui si accennava in precedenza sui contratti a termine, si vedrà che la Corte, nel reputare ingiustificato il diniego di informazioni sulle ragioni del recesso in tema di interruzione dei contratti a termine, è entrata a piè pari nella legislazione polacca.

¹⁷ Corte giust. 18 luglio 2013, causa C- 426/11 cit.

¹⁸ G. CONWAY, *The Limits of Legal Reasoning and the European Court of Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

¹⁹ Corte giust. 20 febbraio 2024, causa C-715/20 cit.

3. Da *Thelen Teknopark* a *KL*.

Ora, due sono gli aspetti nodali di questo approdo.

Innanzitutto, ciò che tanto aveva agitato la dottrina all'indomani di *Thelen Teknopark*²⁰ al punto da indurre autorevoli Autori a chiedersi: “consistency, but at what cost?”²¹ e, cioè, consentire la disapplicazione anche fra privati in dispregio dell'effetto solo verticale delle direttive, diventa in *KL acquis*, un dato di fatto su cui neanche ci si interroga più. Il secondo aspetto, invece, è che il principio di non discriminazione (previo accertamento da parte del giudice nazionale della comparabilità) attraverso l'art. 47 supera ogni ostacolo e, soprattutto, orienta necessariamente l'interprete in favore, stavolta, di una visione non economicamente orientata alla flessicurezza ma, piuttosto, alla protezione dei lavoratori, consentendo alla Corte l'ingresso nelle stesse scelte di politica economica in ambito lavoristico del legislatore nazionale.

Sembrerebbe doversi concludere per un radicale mutamento di prospettiva dei giudici di Lussemburgo, dato il vistoso *revirement* non solo rispetto a *Viking* e *Laval* ma anche rispetto a *Herron* e *Iraklis*, con un netto spostamento dall'ottica economica ad una ampiamente protezionistica, impostazione che troverebbe altresì recente conferma nella decisione *Plamaro*²² dell'11 luglio 2024 scorso che ha imposto l'adozione delle misure previste in tema di licenziamenti collettivi anche al caso del pensionamento del datore di lavoro. E' veramente ciò, quanto accaduto?

Ad avviso di chi scrive, *Herron* e *Iraklis*²³ da una parte e *KL*²⁴ e *Plamaro*²⁵ sul pensionamento del datore di lavoro dall'altra, unitamente alla decisione sul Pre pack olandese²⁶, sono figlie di un medesimo approccio, che non è un approccio schizofrenico, ora neoliberalista ora protezionista a seconda dei casi, ma strutturalmente integrazionista, talché, è esclusivamente sotto la lente di ingrandimento della garanzia dell'effettività del diritto dell'Unione e della progressiva espansione delle sue competenze che tutte le decisioni della Corte non possono che essere lette.

Sotto questo profilo, *KL, Protectus*²⁷, (decisione del 29 luglio scorso su una vicenda slovacca assai complessa in tema di informazioni commerciali confidenziali) *Plamaro* non si discostano dalla vicenda polacco – ungherese in tema di rule of law che parte da *AK*²⁸, arriva alle più recenti pronunce di condanna dell'Ungheria e della Romania per violazione del diritto dell'Unione²⁹.

La Corte è sempre più attiva nella progressiva espansione delle competenze del diritto dell'Unione e, soprattutto, nel costante perseguimento dell'effettività di tale sistema giuridico.

Ciò che c'è di nuovo è che quell'effetto utile della direttiva, rilevante in *Iraklis*, che essa temeva potesse essere pregiudicato, si colora mediante il ricorso ad una disposizione che,

²⁰ Corte giust. del 18 gennaio 2022, C-261/20.

²¹ B. KEIRSBILK, *Thelen Teckopark - consistency, but at what cost? (Part.I)*; L. MICHAUX, *Thelen Teckopark - consistency, but at what cost? (Part. II)*, *Consumer Competition Market Blog*, 7-9 Giugno 2022.

²² Corte giust. 11 luglio 2024, causa C- 196/23.

²³ Corte giust. 21 dicembre 2016, causa C- 201/15 cit.

²⁴ Corte giust. 20 febbraio 2024, causa C-715/20 cit.

²⁵ Corte giust. 11 luglio 2024, causa C- 196/23.

²⁶ Corte giust. 21 aprile 2022, causa C- 237/20.

²⁷ Corte giust. 29 luglio 2024, causa C- 185/23.

²⁸ Corte giust. 19 novembre 2019, cause riunite C- 585/18, C-624/18, C-625/18.

²⁹ V. fra le altre, Corte giust. 21 dicembre 2023, causa C- 718/21.

in rapida successione rispetto all'art. 21 della Carta, diventa il fulcro dei più recenti arresti: l'art. 47 sulla tutela giurisdizionale effettiva.

Con *KL* la diatriba assume una nuova colorazione: *KL*, come detto, si pone sulla scia di Thelen Technopark - facoltizzando l'interprete, che a ciò sia autorizzato dal diritto nazionale, a disapplicare in una controversia fra privati la norma interna contrastante con quella dell'Unione anche là dove quest'ultima sia priva di efficacia diretta orizzontale - ma aggiunge un tassello in più, richiamando in modo efficace *Egenberger*³⁰, superando qui la sua stessa tendenza ad entrare nella normativa nazionale per assicurare l'effettività del diritto dell'Unione perché non solo richiama l'effetto diretto che già aveva riconosciuto all'art. 47 ma andando oltre rispetto alla giurisprudenza *Marshall* e allontanandosi dalle conclusioni dell'allora avv. gen. Pitruzzella che era stato più cauto sul punto, riconosce a quella norma effetto diretto nei rapporti giuridici tra privati, consentendole di diventare un "ponte" o meglio l'ombrello sotto il quale, potrebbe dirsi, qualunque norma di natura secondaria, non dotata di effetto diretto, pur in presenza del disposto di cui all'art. 288 TFUE, può assumere efficacia diretta orizzontale.

La Corte chiarisce in *KL*³¹ che uno Stato membro, nell'adottare una normativa che precisa e concretizza le condizioni di impiego disciplinate in particolare dalla clausola 4 dell'accordo quadro, attua il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e deve pertanto garantire il rispetto, segnatamente, del diritto a un ricorso effettivo, sancito all'articolo 47 di quest'ultima.

E' giocoforza allora per la Corte constatare che la differenza di trattamento introdotta dal diritto nazionale applicabile lede il diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, in quanto il lavoratore a tempo determinato si trova ad essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, di valutare preliminarmente se sia opportuno agire in giudizio contro la decisione di recesso dal suo contratto di lavoro e, se del caso, di proporre un ricorso che contesti in modo preciso i motivi di tale recesso.

4. L'art. 47 CDFUE al centro del sistema.

A questo punto, i giudici di Lussemburgo, facendo perno su quanto affermato molto tempo prima in *Egenberger*³², sottolineano che l'articolo 47 della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. Ne consegue che il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giurisdizionale derivante per i singoli dall'articolo 47 della Carta, in combinato disposto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo, che comprende l'accesso alla giustizia, e quindi a disapplicare l'articolo 30, paragrafo 4, del codice del lavoro nella misura necessaria a garantire la piena efficacia di tale disposizione della Carta.

Come è stato osservato³³, analogamente a quanto avviene nel campo delle scienze naturali, tuttavia, tali principi, pur già affermati, agiscono come veri e propri "reagenti chimici" quando entrano in contatto tra loro nel ragionamento utilizzato dalla Grande

³⁰ Corte giust. 17 aprile 2018, causa C – 414/16.

³¹ Corte giust. 20 febbraio 2024, causa C-715/20 cit.

³² Corte giust. 17 aprile 2018, causa C – 414/16.

³³ L. CECCHETTI, *Something new under the sun. The direct effect of directives, plus art. 47 Charter in horizontal situation in the K.L. judgement.*, in *Quaderni AISDUE*, 1/2024, cit

Camera, innescando una reazione che li trasforma in qualcosa di diverso e aggiuntivo rispetto alla mera somma delle loro parti.

A guardar bene e come sottolineato anche dall'Avvocato Generale Pitruzzella³⁴, in *Egenberger* l'obbligo di disapplicare il diritto nazionale non era fondato sull'art. 47 per sé solo considerato: piuttosto, il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo era stato preso in esame in connessione con altro diritto fondamentale, quello sì dotato di efficacia diretta orizzontale *tout court*, il divieto di discriminazioni (nella specie, per motivi religiosi), consacrato nell'art. 21(1) della Carta.

In *KL* l'art. 47 diventa, invece, la norma in grado di scardinare tutte le competenze e di funzionare persino da stampella per assicurare in qualche modo l'effetto diretto tra privati a disposizioni, quali quelle delle direttive, che ne siano strutturalmente prive.

Tutto questo conduce ad una Corte che non è un attore politico imperscrutabilmente orientato ora a favore delle libertà economiche ora dei lavoratori.

L'approccio analitico che si è tentato - pur in modo sommario - di intraprendere, in un'ottica il più possibile scevra da pregiudizi ideologici, conduce allora ad un solo ed unico risultato: la Corte, nella sua interrelazione con i giudici nazionali, è l'attore centrale della scena europea nella misura in cui persegue uno scopo fondamentale: assicurare l'effettività del diritto dell'Unione e, al suo interno, l'effettività della tutela giurisdizionale (già nodale in *Factortame*³⁵) quale strumento cruciale del funzionamento del sistema.

La Corte è e sarà sempre il Giudice della nomofilachia europea e le sue sentenze, per usare le parole del Presidente Koen Lenaerts rappresentano il glossario delle norme interpretate.

Ad avviso di chi scrive, tutto ciò era stato previsto dal Prof. Tesauro, grande sostenitore della tutela giurisdizionale effettiva che, oggi, è al centro della giurisprudenza della Corte di giustizia, quale essenza di quel triangolo magico cui si accennava nelle considerazioni introduttive e strumento imprescindibile per assicurare l'uniformità del sistema.

La direttiva continua a "intrigue, déränge, divise"³⁶. L'art. 47, tuttavia, sembra dare la stura, attraverso il rinvio pregiudiziale, a un nuovo corso nella giurisprudenza della Corte.

³⁴ Conclusioni causa C- 715/20 rassegnate il 30 marzo 2023, par. 98-101.

³⁵ Corte giust. 19 giugno 1990, causa C- 213/89 cit.

³⁶R. KOVAR, *Observations sur l'intensité normative des directives*, in F. CAPOTORTI et al. (eds.), *Du droit international au droit de l'intégration*. Liber Amicorum Pierre Pescatore, Baden-Banden.